

n. [REDACTED] 2012 RG



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Maria Antonia Maiolino, nella causa civile n. [REDACTED] 2012 RG

TRA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con l'avv.
MASOTTO ROBERTA e dall'avv. MIGNOLLI GIAMPAOLO
(MGNGPL69A21F861R) C/O AVV. R. MASOTTO, GALLERIA
BERCHET 3 35100 PADOVA;

- attrice -

E

[REDACTED] ([REDACTED]) e [REDACTED]
[REDACTED] con l'avv.
[REDACTED] con domicilio in [REDACTED]
[REDACTED]

- convenute -

Conclusioni: sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del
21.11.2018

Per parte attrice:

1) accertarsi e dichiararsi la nullità, inefficacia e illegittimità, o in subordine
l'annullamento:



- delle clausole dei rapporti di conto corrente n. 1000/3305 (già 07404720258T), 51271, 98556440195, e delle aperture di credito e di tutti i rapporti in essere tra le parti, documentati in atti, le cui competenze sono state addebitate sui menzionati conti e sugli altri conti documentati in atti, contenenti la capitalizzazione trimestrale di interessi a debito; delle spese, competenze e degli oneri illegittimamente addebitati nel corso dell'intero rapporto;
 - dei tassi di interesse attivi e passivi applicati nei suddetti rapporti, perché indeterminati, privi di pattuizione scritta e/o applicati dalla banca mediante il rinvio agli usi di piazza e agli accordi interbancari;
 - delle date cd. valuta e delle spese a vario titolo addebitate, perché non concordate espressamente e per iscritto;
 - della commissione di massimo scoperto applicata dalle banche convenute nei menzionati contratti, per mancanza di causa, indeterminatezza e/o carenza di pattuizione scritta;
 - della capitalizzazione trimestrale della commissione di massimo scoperto effettuata dalle convenute;
- 2) accertarsi se gli interessi addebitati nel corso del rapporto contrattuale hanno superato la soglia usura; nell'ipotesi affermativa, condannarsi la banca medesima alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a tale titolo, ai sensi dell'art. 1815 cod. civ. o nella misura quantificata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dovuto al saldo;
- 3) determinarsi gli interessi attivi dovuti alla società attrice a seguito dell'epurazione di tutte le voci di spesa illegittimamente applicate dalle banche



negli intercorsi rapporti contrattuali e contestate nel presente atto, maggiorati di rivalutazione monetaria e interessi legali;

4) per l'effetto di quanto esposto ai punti che precedono, in via principale accertarsi il saldo dare/avere dei conti corrente n. 1000/3305 (già 07404720258T), 51271, 98556440195 e di tutti i conti corrente, c/c satelliti e contratti di finanziamento, documentati in atti, con conseguente ordine di annotazione in conto; condannarsi [REDACTED] alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dalla società attrice per i titoli sopra dedotti in relazione al c/c n. 51271, nella misura quantificata in corso di causa, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla domanda.

Per le parti convenute: come da verbale di causa,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La società attrice ha convenuto in giudizio [REDACTED] e [REDACTED] muovendo ai tre rapporti di conto corrente che seguono una serie di contestazioni (illegittima capitalizzazione degli interessi debitori, sia maturati sui singoli conti che maturati sui c.d. rapporti satellite e riaddebitati nei citati conti correnti; nullità della clausola relativa agli interessi debitori/uso piazza, non ritualmente pattuita; illegittimità della CSM, priva di causa ed indeterminata; superamento del tasso soglia antiusura) e chiedendo la restituzione degli addebiti illegittimi quanto ai rapporti chiusi e la rideterminazione del saldo quanto al rapporto ancora aperto.

Si tratta in particolare dei seguenti rapporti:



- il n. 1000-3305, con saldo passivo al 31/8/2012 di circa € 99.000, concluso originariamente con [REDACTED] nel frattempo divenuta [REDACTED] ed ancora attivo all'introduzione della causa;
- il n. 5127-1, estinto nel 2009, concluso originariamente con [REDACTED] successivamente [REDACTED] poi [REDACTED] ed infine [REDACTED] [REDACTED];
- il n. 98556440195, chiuso il 13/2/2004, concluso originariamente con [REDACTED] poi [REDACTED]

Le due banche convenute si sono costituite, eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza, l'inammissibilità della pretesa attorea e nel merito il c.d. difetto di legittimazione passiva nonché la prescrizione di ogni pretesa restitutoria e l'infondatezza delle domande.

Il c.d. difetto di legittimazione passiva

Le banche convenute danno atto negli scritti conclusionali del parziale superamento della questione sollevata di c.d. difetto di legittimazione passiva con riferimento ai rapporti bancari oggetto di lite: nelle more del giudizio [REDACTED] [REDACTED] è stata fusa per incorporazione in [REDACTED] [REDACTED] parte convenuta).

È stata però confermata la difesa esposta con riferimento al conto n. 98556440195 acceso con [REDACTED] e chiuso con [REDACTED] nel 2004: sostengono le convenute che nessuna responsabilità potrebbe essere ascritta né a



[REDACTED] né a [REDACTED] con riferimento a detto rapporto.

Il Tribunale non condivide la difesa.

Come già anticipato nell'ordinanza 5.1.2017 "la società attrice ha ben spiegato di aver citato [REDACTED] con riferimento al rapporto n. 440195: il conto era originariamente sorto con [REDACTED] poi è stato trasferito a [REDACTED] a seguito dell'incorporazione di [REDACTED] [REDACTED] ha acquisito la denominazione [REDACTED] a seguito della fusione con [REDACTED]. La difesa della banca, per cui l'estinzione del rapporto risalente al 2004 sarebbe intervenuta prima della fusione risalente al 2006 non risulta pertinente: è evidente che la società che "esca" dalla fusione è titolare di tutti i rapporti delle società coinvolte nella fusione medesima": nessuno specifico argomento è stato speso dalla convenuta sulla questione così come ricostruita, cosicché in questa sede non può che confermarsi che il soggetto che incorpori altro ente, non può che "assorbirne" anche le responsabilità.

L'ammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo sul conto ancora aperto

Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di rideterminazione del saldo il n. 1000-3305, sollevata da parte convenuta in ragione del fatto che il conto sarebbe ancora aperto.

La società attrice in sede di precisazione delle conclusioni ha ribadito con riferimento a detto rapporto la (sola) domanda di rideterminazione del saldo già inizialmente formulata, anzi, distinguendo espressamente le richieste rispetto agli altri due conti già chiusi da tempo: con riferimento al rapporto n. 1000/3305 è



infatti chiesto solo “accertarsi il saldo dare/avere (...) con conseguente ordine di annotazione in conto”, mentre con riferimento al c/c n. 51271 è chiesta la condanna “alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte dalla società attrice”.

L’eccezione di prescrizione

L’eccezione di prescrizione formulata dalle banche convenute con riferimento ai rapporti n. 5127 e n. 440195 non è fondata, con la precisazione che nel caso in esame non assume rilievo la questione, lungamente dibattuta anche negli scritti conclusivi con molteplici richiami giurisprudenziali, della indicazione puntuale dei versamenti che risulterebbero coinvolti dalla dedotta prescrizione: risulta piuttosto dirimente la problematica della prova dell’affidamento in conto. Non si tratta comunque di accreditare la c.d. tesi dell’affidamento di fatto, bensì di ricostruire se ricorra in giudizio adeguata prova della conclusione tra le parti di un contratto di affidamento.

Ebbene, nell’ordinanza 5.1.2017 si è già osservato che “la documentazione relativa ai rapporti n. 5127 e n. 440195 consente di ritenere che i rapporti godessero di affidamento (risulta dagli estratti conto oltre che dal primo contratto la pattuizione della CMS e d’altro canto la commissione veniva conteggiata su di un importo fisso – es. £ 200.000.000 – che quindi non corrispondeva allo scoperto)”. La società attrice da ultimo nella memoria conclusionale evidenzia ulteriori elementi significativi nella dimostrazione dell’esistenza dell’affidamento, negato dagli istituti di credito: ovvero la visura della Centrale dei Rischi, “ove sono indicati i fidi concessi dalla banca” e la stessa analisi degli estratti conto: ad esempio, “estratti conto 51271 del 30.6.99, 30.11.99 e 30.9.00, contenenti la voce



di spesa liquidazione trimestrale conti affidati”; negli scalari sono altresì specificati gli interessi applicati entro fido (ad es. scalare 30.4.02); negli estratti conto n. 440195 sono addebitate le spese per rinnovo pratica fido (ad es. estratto 10.8.96), nonché le spese annuali istruttoria pratica fido (ad es. estratti 8.8.97 e 8.8.98)”.

Ebbene, l’addebito alla correntista di interessi debitori in misura diversificata a seconda che fossero entro o oltre una determinata soglia, denominandoli “entrofido” gli interessi in misura inferiore ed “extrafido” gli interessi in misura superiore; il calcolo rispetto ad un importo fisso di € 200.000 della commissione di massimo scoperto, che già di per sé presuppone la configurabilità di uno “scoperto” oltre una determinata soglia e quindi di una somma “disponibile” (e pertanto di un affidamento entro quella medesima soglia); le risultanze della Centrale dei Rischi sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi istituti di credito, sono tutte circostanze che unitariamente valutate confermano che entrambi i conti menzionati fossero assistiti da affidamento; il mero fatto che non sia stato depositato il contratto avente ad oggetto limiti e condizioni dell’affidamento non fa venir meno la ricostruzione esposta, che trova specifico supporto documentale.

D’altra parte, le stesse banche convenute nel difendersi dalla tesi di nullità dei contratti depositati per assenza di sottoscrizione della banca richiamano la teoria del c.d. contratto monofirma, ricordando che “anche quindi a voler ritenere che non risulti una copia firmata del contratto da parte della banca, l’intento di questa di avvalersi del contratto risulterebbe comunque, oltre che dal deposito del documento in giudizio, dalle manifestazioni di volontà da questa esternate ai



ricorrenti nel corso del rapporto di conto corrente da cui si evidenziava la volontà di avvalersi del contratto (bastano a tal fine le comunicazioni degli estratti conto) con conseguenze perfezionamento dello stesso” (Cass. n. 4564/2012 in motivazione, orientamento definitivamente confermato da SSUU 898/2018). Non pare allora sostenibile che i medesimi estratti conto, che distinguono la doppia tipologia di interessi debitori addebitati sopra o sotto una determinata soglia, non valgano a dimostrare l’esistenza di un contratto di affidamento.

Cosicché, come anticipato, non è conferente il richiamo della banca al precedente Cass. n. 4372/2018, che ha affermato che chi solleva l’eccezione di prescrizione non è onerato anche dell’individuazione analitica delle “rimesse” solutorie, distinguendole dalle ripristinatorie.

È invero del tutto condivisibile la tesi sostenuta, per cui la banca non ha l’onere di indicare puntualmente i versamenti solutori, perché questi potranno essere ricostruiti con ctu contabile. Ha l’onere però di sollevare l’eccezione di prescrizione in modo corretto e coerente con il corredo istruttorio disponibile in giudizio (ovvero corredata dai relativi presupposti in fatto), giacché, solo se l’eccezione è formulata in modo corretto, sulla base della stessa sarà costruito il quesito peritale; quindi – in sintesi - la banca non ha l’onere di individuare analiticamente i versamenti, ma ha l’onere di indicare (correttamente) il criterio sulla cui base individuarli tramite ctu contabile: il che significa, ad esempio, che, se si debba valutare l’eccezione di prescrizione con riferimento ai versamenti effettuati su di un conto affidato, la distinzione tra versamenti con natura solutoria e versamenti con natura ripristinatoria presuppone che sia nota la misura



dell'affidamento, giacché solo i versamenti intervenuti a fronte di un saldo passivo superiore a detto importo assumono natura solutoria.

In conclusione sul punto, nel momento in cui si ritiene dimostrata l'esistenza di un affidamento, non è in assoluto impossibile discutere di eccezione di prescrizione e di versamenti solutori e ripristinatori: di tali concetti però – si ribadisce - si può discutere solo se sia nota una soglia numerica, oltre la quale i versamenti diventano solutori e cessano di essere meramente ripristinatori. Parte convenuta invece nulla ha dedotto al riguardo, limitandosi a negare l'esistenza stessa dell'affidamento.

Per completezza istruttoria su richiesta di parte convenuta è stato chiesto alla [REDACTED] ctu contabile, di verificare se sulla base della documentazione agli atti fosse possibile distinguere i versamenti solutori rispetto a quelli ripristinatori “precisando che il limite dell'affidamento andrà tratto solo da eventuali documenti che indichino importi specifici” (udienza 15.3.2017).

Va detto sin d'ora che la ctu ha in effetti ricostruito un limite di affidamento, ma seguendo un percorso che il Tribunale non ritiene condivisibile. In particolare con riferimento al conto n. 440195 l'affidamento è stato ricondotto alla “somma” della voce di liquidazione delle cms, che “indicano l'importo dell'affidamento per apertura di credito” e dalla “liquidazione trimestrale delle competenze”, con l'aggiunta che ove “l'estratto conto non riporta alcuna consistenza si è ritenuto il fido non esistente” (pag. 9 perizia): sennonché in tal modo si ricostruisce un limite di affidamento (per così dire) mobile, quando sulla base degli elementi probatori già esposti si è concluso per l'esistenza di un affidamento concordato tra le parti, che proprio in quanto concordato non poteva certo essere mobile, ma piuttosto



ancorato ad un determinato valore che la banca (su cui grava il relativo onere) non ha indicato e che non è inequivocabilmente evincibile dai documenti.

In sintesi, una volta raggiunta in giudizio la prova dell'esistenza dell'affidamento, la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie presuppone l'individuazione del limite dell'affidamento stesso; la relativa prova ricade sulla banca, giacché detto limite è il presupposto dell'eccezione di prescrizione sollevata: cosicché, nel momento in cui nulla di specifico sia dedotto in giudizio sul limite di affidamento e tanto meno dimostrato, non potrà che concludersi con il rigetto dell'eccezione di prescrizione.

Concludendo, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca va rigettata.

I c.d. conti satellite

Ancora in via preliminare va chiarita l'esatto confine della domanda riferita ai c.d. conti satellite.

Nell'ordinanza 5.1.2017 si è dato atto del fatto che, risultando generico il riferimento ai conti satellite, non risultava giustificata alcuna ricostruzione contabile con riferimento a quei rapporti, di cui peraltro non è stata depositata la documentazione (pag. 2 ordinanza).

Alla successiva udienza parte attrice ha chiarito di non avere in realtà formulato una domanda di ricostruzione dell'andamento dei c.d. conti satellite, ma di aver (solo) chiesto che nella ricostruzione dei conti principali, una volta verificata la nullità della clausola avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi passivi, l'effetto anatocistico fosse eliminato tenendo conto che parte degli addebiti registrati sui conti principali riguardavano gli interessi debitori maturati proprio sui conti satellite: ovvero, al fine di neutralizzare l'anatocismo dovevano



eliminarsi non solo gli interessi conteggiati sugli interessi debitori maturati sul singolo conto principale, ma anche gli interessi conteggiati sulle voci passive che rappresentavano meri interessi passivi maturati sul conto satellite e girocontati sul conto principale.

In detti termini non vi sono ostacoli processuali alla domanda, atteso che non si tratta di coinvolgere nell'accertamento ulteriori conti non documentati, bensì nella ricostruzione dei conti principali di porre una particolare attenzione alla natura delle voci passive registrate in conto, distinguendo quelle relative a prelievi (latu sensu intesi) da parte della correntista e quelli relative ad interessi passivi maturati in altri rapporti e girocontati sul conto principale.

Le questioni di merito

Come anticipato nell'ordinanza 5.1.2017 "con riferimento al conto n. 440195 non sono stati depositati in giudizio i documenti contrattuali all'origine del rapporto, che risale almeno al 1995 (estratti conto allegati al doc. n. 15 attoreo): cosicché l'addebito di interessi, commissioni e spese, il c.d. gioco valuta e la capitalizzazione non trova supporto contrattuale: il rapporto va ricostruito eliminando gioco valuta e capitalizzazione, ogni addebito per commissioni e spese e ricostruendo interessi attivi e passivi nei limiti del tasso legale periodicamente applicabile".

Sulla base della ricostruzione operata dalla consulente la somma complessiva degli addebiti non giustificati ammonta ad € 74.311,57 (pag. 55 perizia): detto importo quindi rappresenta la complessiva somma addebitata alla correntista senza idoneo titolo contrattuale ed in parte qua risulta fondata la domanda restitutoria formulata ex art. 2033 c.c.



Quanto poi al conto n. 5127, lo stesso risale al 1995 (doc. n. 15 banca): gli interessi risultano pattuiti e non risulta giustificato il richiamo all'art. 117 TUB invocato dalla correntista; al contrario la clausola relativa alla CMS è nulla per indeterminatezza e la capitalizzazione degli interessi debitori va eliminata in quanto illegittima.

La banca ha depositato l'estratto della Gazzetta Ufficiale Gazzetta Ufficiale Parte II n. 146 del 24.6.2000 ove ha dato conto dell'avvio della reciproca identica capitalizzazione degli interessi: non è però condivisibile la tesi difensiva della convenuta, laddove rivendica la legittimità dell'anatocismo successivo all'1.7.2000.

Va invero ricordato che il d.lgs 342/1999 all'art. 25 (commi I, II e III) ha modificato l'art. 120 TUB: il secondo comma ha stabilito la legittimità dell'anatocismo bancario a condizioni di reciprocità, demandando al CICR di stabilire le condizioni per l'ammissibilità dell'istituto; il terzo comma ha poi previsto una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato, stabilendo che le clausole relative alla capitalizzazione contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR (22.4.2000), sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono esser adeguate al disposto della delibera stessa, che avrebbe stabilito le modalità dell'adeguamento.

La delibera CICR ha in effetti introdotto i criteri per la legittimità della capitalizzazione degli interessi ed all'art. 7 ha espressamente disciplinato la sanatoria per i contratti che prevedevano la clausola nulla anteriormente alla sua entrata in vigore: "1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere



adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1o luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.

Cosicché, riassumendo, la sanatoria per le clausole che prevedono l'anatocismo anteriori al 22.4.2000 trova la propria giustificazione nel citato art. 7 della delibera CICR, che a sua volta trova la propria giustificazione nell'art. 25 d.lgs 342/1999: cioè, è solo l'atto di normazione primaria che consentiva all'atto di normazione secondaria – la circolare – di introdurre una norma che modificava retroattivamente la norma di legge che vietava l'anatocismo.

L'art. 25, terzo comma, è stato però dichiarato incostituzionale con sentenza n. 425/2000: ed era proprio il terzo comma a costituire la fonte del citato art. 7 della delibera CICR., in quanto proprio il terzo comma introduceva una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato.

Si deve pertanto concludere – ritiene il Tribunale, pur nel contrasto giurisprudenziale che va formandosi sul tema - che, una volta venuta meno la norma primaria, è divenuto inefficace anche il citato art. 7 della delibera che



doveva costituirne attuazione ed in ogni caso non trova più fondamento normativo la tesi della possibilità di sanare le clausole nulle per violazione dell'art. 1283 c.c. Deve quindi concludersi che la previsione inerente la capitalizzazione degli interessi passivi anteriore all'aprile 2000 è nulla e tale va considerata per tutta la durata del rapporto contrattuale in assenza di una specifica pattuizione sopravvenuta tra le parti, con conseguente necessità di ricalcolare l'andamento del conto anche oltre l'adeguamento della banca alla previsione di obbligatoria reciprocità della capitalizzazione degli interessi.

In conclusione sulla base della ricostruzione operata dalla consulente sul conto n. 5127, una volta eliminati gli addebiti per l'effetto anatocistico applicato e per cms il conto registra una somma complessiva di addebiti illegittimi per € 30.129,47: in assenza di adeguato titolo contrattuale risulta anche al riguardo fondata la domanda restitutoria formulata dalla correntista ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Va precisato che, sulla base delle considerazioni esposte in ordine ai c.d. conti satellite, tra le somme ricostruite come addebitate senza titolo e quindi non dovute vi sono anche gli interessi debitori maturati sugli addebiti per interessi passivi relativi ai citati conti satellite: si tratta infatti di interessi conteggiati su addebiti per interessi, che quindi integrano il fenomeno anatocistico, senza che assuma rilevanza la mera circostanza che l'interesse sia stato conteggiato previo giroconto dal conto satellite al conto principale.

Infine, con riferimento al conto n. 1000-3305, il contratto risale al 2003 e la modifica contrattuale con riferimento al tasso finanziamento import al 2008 (doc.ti 1 e 2 banca): è stata pattuita la capitalizzazione reciproca in un periodo in cui detta previsione era legittima, all'indomani della modifica dell'art. 120 tub.



Piuttosto la CMS risulta pattuita in modo indeterminato, ma la consulente ha verificato che nessun addebito è stato effettuato dalla banca a tale titolo: non risultano pertanto addebiti privi di titolo registrati su detto conto.

Il superamento della soglia antiusura

Con riferimento al conto n. 440195, come anticipato nell'ordinanza 5.1.2017, non si pone problema di superamento della soglia usuraria, giacché il conto è stato acceso prima dell'entrata in vigore della l. n. 108/1996 ed il rapporto è stato ricostruito in modo più favorevole alla correntista di come sarebbe avvenuto in caso di superamento della soglia antiusura (ovvero, è stato applicato l'interesse debitorio pari alla misura legale mentre in caso di superamento della soglia sarebbe stato applicato l'interesse pari alla soglia periodica).

Con riferimento al conto n. 5127 al di là dell'esiguità della somma oggetto di addebito di interessi superiori alla soglia antiusura (€ 7,75: pag. 57 perizia), non è stato accertato che il superamento si sia verificato per effetto dell'esercizio dello jus variandi in pejus da parte dell'istituto di credito quindi non ricorrono i presupposti per la valorizzazione del superamento.

Con riferimento infine al conto n. 3305 la ctu ha verificato che il superamento della soglia è avvenuto in tre trimestri su 39 e sempre come effetto dell'esercizio dello jus variandi da parte della banca: è stato ricostruito un addebito per interessi in detto periodo di complessivi € 5.611,81.

Va però a monte verificato se il superamento della soglia intervenuto in corso di rapporto giustifichi la ricostruzione di un addebito indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c.



Il d.l. n. 394/2000 ha chiarito all'art. 1 che le sanzioni penali e civili di cui agli articoli 644 c.p. e 1815/II c.c. trovano applicazione solo con riguardo alle pattuizioni che si configurino come usurarie sin dall'origine. Ne consegue che non può configurarsi alcun tasso usurario se il tasso pattuito non superi al momento dell'accordo il tasso soglia, ma detto superamento si verifichi nel corso dell'esecuzione del rapporto: la norma in parte qua è stata confermata nella sua legittimità dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 25.2.2002.

Va peraltro sottolineato come la menzionata pronuncia n. 29/2002 si limiti ad escludere, facendo salva la previsione dell'art. 1 del d.l. n. 394/2000, che possa configurarsi un tasso usurario in caso di superamento del tasso soglia da parte di un tasso convenzionale che rispettava detti limiti al momento della sua pattuizione: ciò peraltro non significa affatto che la Corte Costituzionale abbia definitivamente affermato che il mutuatario debba necessariamente corrispondere il tasso di interesse pattuito anche se questo nel corso del rapporto abbia superato il tasso soglia. Anzi la Corte, nell'escludere l'applicabilità alla fattispecie esaminata delle sanzioni connesse all'usurarietà degli interessi, ha espressamente affermato che "restano, invece, evidentemente estranei all'ambito di applicazione della norma impugnata (ovvero del d.l. n. 394/2000) gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali". Sintetizzando, il Giudice delle Leggi si è limitato a confermare la legittimità della disposizione di legge che esclude che nell'ipotesi di c.d. usurarietà sopravvenuta siano applicabili le specifiche sanzioni previste per l'ipotesi di usura: ovvero le sanzioni di tipo penalistico previste dall'art. 644 c.p. e



quelle civilistiche previste dall'art. 1815/II c.c., che stabilisce che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Rimane pertanto da vedere se vi siano e quali eventualmente siano “gli ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario” che si veda contrattualmente vincolato a versare interessi corrispettivi, che nel corso del rapporto vengono a superare il tasso soglia.

Preme altresì chiarire come ad avviso del Tribunale non sia direttamente applicabile alla presente fattispecie concreta l'insegnamento venuto da Cass. SSUU n. 24675/2017, che, decidendo un caso di mutuo, ha affermato che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.

Nel caso di specie infatti si discute di un contratto di conto corrente e non di mutuo, caratterizzato da una periodica unilaterale modifica dei tassi debitori, come rilevato dal ctu. La modifica unilaterale delle previsioni contrattuali è disciplinata dall'art. 118 tub, che stabilisce sostanzialmente che, comunicata al cliente la



modifica dalla banca, la stessa si abbia per approvata in caso di mancato recesso dal contratto: in sostanza ricorre una nuova pattuizione contrattuale.

Ebbene, ritiene il Tribunale che, se proprio quella modifica unilaterale determina il superamento della soglia (come è stato verificato sia avvenuto nel caso in esame), possa configurarsi un illecito contestuale alla pattuizione: non certo alla pattuizione originaria, ma contestuale alla nuova pattuizione relativa ai soli interessi debitori.

Ma, se è vera la premessa, ritiene il Tribunale che, quando il superamento della soglia antiusura si verifichi per effetto dell'aumento dei tassi addebitati al cliente quale conseguenza dell'esercizio da parte della banca dello jus variandi in senso peggiorativo alla correntista, la "sanzione civilistica" da applicare sia quella dell'eliminazione degli addebiti che configurino "costo del credito" limitatamente ai trimestri coinvolti dal fenomeno "usurario": infatti – si ribadisce - ogni qualvolta il superamento della soglia si verifichi per effetto dell'aumento del tasso debitorio applicato dalla banca, si configura una nuova pattuizione che giustifica l'applicazione, seppure limitata ai soli trimestri coinvolti, dell'art. 1815/II c.c.

Concludendo sul punto, gli interessi addebitati nella misura superiore alla soglia, come ricostruiti dalla ctu, non sono dovuti: ciò porta a ridurre il saldo del conto corrente del relativo importo. La perizia riporta alla data del 31.3.2013 un saldo di € 116.046,20: il saldo corretto sarà pertanto di € 110.434,39.

Conclusioni

Sulla base delle argomentazioni di diritto esposte e della ricostruzione contabile operata dalla [REDACTED] devono trarsi le seguenti conclusioni:



con riferimento al conto n. 5127 è fondata la domanda restitutoria indirizzata a [REDACTED] per € 30.129,47;

con riferimento al conto n. 440195 è fondata la domanda restitutoria indirizzata a [REDACTED] per € 74.311,57;

con riferimento al conto 1000-3305 va accertato e dichiarato che il saldo corretto alla data del 31.3.2013 ammonta ad € 110.434,39 in passivo per la correntista.

Ai sensi dell'art. 2033 c.c. gli interessi vanno conteggiati solo a far data dalla domanda, atteso che il dibattito giurisprudenziale che ha coinvolto la materia bancaria negli ultimi anni impone di escludere la malafede in capo all'accipiens.

Dalla soccombenza discende la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate come in dispositivo; per le stesse ragioni le spese di ctu vanno poste in via definitiva a carico delle banche soccombenti in solido, che dovranno farsi carico anche delle spese sostenute dall'attrice per l'assistenza tecnica del proprio ctp: la somma chiesta dal professionista di € 5.000 (in allegato alla comparsa conclusionale) appare congrua alla luce degli accertamenti svolti, come motivato in sede di liquidazione del compenso al ctu.

Dall'art. 282 c.p.c. discende la provvisoria esecutività della presente decisione.

PQM

Il Tribunale di Padova, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (r.g. n. [REDACTED] 2012), disattesa ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:



- Rigetta l'eccezione di nullità della domanda attorea;
- Rigetta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta;
- Condanna [REDACTED] a restituire all'attrice la somma di € 30.129,47, oltre interessi nella misura legale dal 25.9.2012 al saldo;
- Condanna [REDACTED] a restituire all'attrice la somma di € 74.311,57, oltre interessi nella misura legale dal 25.9.2012 al saldo;
- Accerta e dichiara che il saldo corretto del conto corrente n. 1000-3305 alla data del 31.3.2013 ammonta ad € 110.434,39 in passivo per la correntista;
- condanna le convenute in solido (nella misura di metà ciascuna nei rapporti interni) alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla correntista attrice, liquidate in complessivi € 13.430, oltre € 458 per anticipazioni, € 5.000 per ctp, 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
- pone le spese di ctu in via definitiva a carico delle convenute, nella misura di metà ciascuna nei rapporti interni.

Padova, 12/05/2019

Il Giudice

Maria Antonia Maiolino

